



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna
Il Procuratore della Repubblica

Prot. 51/2026 Int.

Bologna, 7 maggio 2026

Ai Sostituti Procuratori	SEDE
Alla Sezione di Polizia Giudiziaria	SEDE
Al Personale Amministrativo	SEDE
Alla Tirocinante art. 73	SEDE

OGGETTO:– D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 c.d. Decreto Sicurezza, in vigore dal 25-2-2026
CONVERTITO IN LEGGE 24 aprile 2026, n. 54 – Lettura delle norme coordinate

Facendo seguito alla mia nota 26/2026 prot. int. del 27 febbraio 2026, comunico che il Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23 è stato convertito con LEGGE 24 aprile 2026, n. 54 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell' autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale* pubblicata su G.U. n. del 24 aprile 2026, **con entrata in vigore il 25 aprile 2026.**

Ho inserito il testo di legge, ed ulteriori materiali utili, nella BIBLIOTECA ELETTRONICA DELLA PROCURA (BEP) presente su SharePoint nella sezione:

Cartelle/Uffici_Minorili/MAGISTRATI/BEP/01-LeggiRecenti/2026/20260424_054_CONVDLSICUREZZA

Di seguito riporto le principali modifiche di interesse del Pubblico Ministero Minorile ed il testo coordinato delle nuove norme di maggiore utilità, **indicando in grassetto le modifiche del DL ed in grassetto sottolineato le modifiche derivanti dalla legge di conversione.** Quando necessario riporto il testo sia del DL 23 sia della legge di conversione a fini di comparazione. Seguirò lo stesso schema logico seguito nella nota del 27 febbraio.

Modifiche al codice penale (Articoli 3, 9 e 11)	2
Modifiche all'art. 624-bis c.p.	2
Nuovo reato ex art. 628-bis c.p.	3
Modifiche 'a cascata' processuali e sostanziali relative all'art. 628-bis c.p.	4
Modifica a dell'art. 51 comma 3-quinquies c.p.p. [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	4
Modifica a dell'art. 407 co. 2 lett. a) n. 2 c.p.p. [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	4
Modifica dell'art. 240-bis c.p. (Confisca in casi particolari.) [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	4
Modifica dell'art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali) [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	4
Modifica dell'art. 648 (Ricettazione) [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	4
Art. 4-bis Ordinamento Penitenziario [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	4
art. 13 DL 152/1991 intercettazioni di criminalità organizzata [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	5
Modifiche all'art. 583-quater c.p.	5
Modifiche processuali relative all'art. 583-quater c.p.	6
Modifica a dell'art. 380 c.p.p. [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	6
Modifiche all'art. 654 c.p. [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	7
CODICE DELLA STRADA Nuovo reato di 'fuga pericolosa' art. 192 co. 7-bis Codice della Strada	7
Modifica a dell'art. 382 c.p.p. (Arresto in flagranza differita) [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	7



Modifiche al codice di procedura penale.....	8
Il nuovo 'modello' degli indagati 'giustificati'.....	8
Art. 335. Registro delle notizie di reato [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	8
Art. 13 D.L. 23/2026.....	8
Art. 335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione).....	9
Il nuovo art. 10 DL 23/2026	9
Modifiche alla L. 110/1975 in tema di armi bianche (art. 1).....	11
Art. 4 Porto di armi od oggetti atti ad offendere	13
Art. 1 comma 3 DL 23/2026	17
Art. 1 comma 3 DL 23/2026	17
Modifiche al D.Lgs 286/1998	17
[Art. 4 Ingresso nel territorio dello Stato] [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	17
[Art. 10 Respingimento]	17
[Art. 14 Esecuzione dell'espulsione] [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE].....	18
Modifica dell'art. 73 comma 7-bis DPR 309/90 [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	19
Art. 73 Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope	19
ORDINE PUBBLICO.....	20
Perquisizioni della polizia giudiziaria ex L. 152/1975 [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]	20
Art. 4	20
FERMO PREVENTIVO	21
Modifiche al DL123/2023 (Caivano) in tema di prevenzione della violenza giovanile (art. 2).....	21
Art. 5 DL 123/2023.....	22
Interventi in tema di bullismo e cyberbullismo L. 71/2017 (art. 2)	23
Art. 7 Ammonimento	23
Operazioni sotto copertura ex art. 9 L. 146/2006 (art. 15).....	24
Interventi sul TU Sicurezza 773/1931.....	24
Art. 18.....	24
Art. 24.....	26
Altri interventi sull'Ordinamento Penitenziario.....	26
Art. 30-bis (Provvedimenti e reclami in materia di permessi).....	26
Art. 32 Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno	27
DASPO URBANO (L. 14/2017)	28
Art. 9 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi.....	28
Art. 10 Divieto di accesso	28
Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattamento)	30

Modifiche al codice penale (Articoli 3, 9 e 11)

L'art. 3 del DL detta *Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato*.

Modifiche all'art. 624-bis c.p.

DECRETO LEGGE 23/2026	Modificato dalla LEGGE 54/2026
<p>Art. 624-bis. Furto in abitazione e , furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari.</p> <p>1] <i>Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</i></p> <p>2] <i>Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di</i></p>	<p>Art. 624-bis. Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari.</p> <p>1] <i>Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</i></p> <p>2] <i>Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o</i></p>



mano o di dosso alla persona ovvero agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.

3] *La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.*

4] *Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.*

di dosso alla persona. La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente sui mezzi di pagamento, anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di danaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene.

3] *La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicante nell'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.*

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Nuovo reato ex art. 628-bis c.p.

La legge introduce un nuovo reato, modellato sui frequenti e violenti episodi di 'assalti a portavalori' o di spaccate, ove commessi da un **"gruppo organizzato" che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio.**

IL testo non ha subito modifiche nella legge di conversione

Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato)

La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio.

Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.

Si applica il quinto comma dell'articolo 628.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.



Modifiche 'a cascata' processuali e sostanziali relative all'art. 628-bis c.p.

Modifica a dell'art. 51 comma 3-quinquies c.p.p. [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

Va subito precisato che, con ulteriore modifica dell'art. 51 comma 3-quinquies c.p.p., viene attribuita la competenza per tale reato alla Procura distrettuale (non DDA).

Nulla cambia, naturalmente, per la procura minorile, già competente per tutti i reati di cui all'art. 51 c.p.p.

Modifica a dell'art. 407 co. 2 lett. a) n. 2 c.p.p. [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

La lettera in oggetto viene novellata con l'aggiunta del nuovo delitto tra quelli per cui la durata massima delle indagini preliminari è di due anni.

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 628-bis, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

Dall'introduzione della nuova fattispecie di reato ex art. 628-bis c.p. consegue anche la modifica di altre norme del codice penale:

Modifica dell'art. 240-bis c.p. (Confisca in casi particolari.) [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

L'art. 240-bis c.p. vede l'integrazione dei delitti di cui agli articoli **628 terzo comma e 628-bis** nell'elenco dei reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 c.p.p. *"è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica."*

Si noti l'avvenuta estensione anche al delitto di rapina aggravata ex comma 3.

Modifica dell'art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali) [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

L'art. 518-quater c.p. vede l'integrazione del delitto di cui all'art. **628-bis** nell'elenco dei reati che fanno scattare l'aggravante del comma 2. L'articolo 628 co. 3 era già presente.

Modifica dell'art. 648 (Ricettazione) [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

L'art. 648 c.p. vede l'integrazione del delitto di cui all'art. **628-bis** nell'elenco dei reati che fanno scattare l'aggravante del secondo periodo del comma 1. L'articolo 628 co. 3 era già presente.

Art. 4-bis Ordinamento Penitenziario [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

Si segnala poi anche l'intervento sull'art. 4-bis della legge penitenziaria, con l'inserimento **dell'art. 628-bis c.p.** nell'elenco dei reati ostativi di cui al comma 1-ter.

Ne consegue, tra l'altro, l'effetto di ostatività sulla messa in esecuzione delle pene detentive ai sensi dell'art. 656 co. 9 lett a), che all'art. 4-bis l.p. fa rinvio.

Si può qui ricordare che l'ostatività di cui all'art. 4 bis non opera per i reati commessi dai minorenni, per i quali la disciplina dell'esecuzione delle pene detentive è disciplinata dall'art. 11 D.Lgs 121/2018 che non fa alcun richiamo all'art. 656 co. 9 c.p.p. e dall'art. 2 del medesimo decreto il cui comma 3 (che ne estendeva l'applicazione alle misure penali di comunità, ai permessi premio ed all'assegnazione al lavoro



esterno è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 5 novembre-6 dicembre 2019, n. 263.

art. 13 DL 152/1991 intercettazioni di criminalità organizzata [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

Da segnalare anche le modifiche in tema di intercettazioni di criminalità organizzata di cui all'art. 13 DL 152/1991, ora previste anche per il delitto ex art. 628-bis c.p., che riporto

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 , **convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203** *Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.*

Art. 13

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale , l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

2. Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, **nonché al delitto di rapina aggravata di cui all'articolo 628-bis del codice penale.**

L'art. 11 detta Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario.

Modifiche all'art. 583-quater c.p.

DECRETO LEGGE 23/2026	Modificato dalla LEGGE 54/2026
Art. 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la	Art. 583-quater. <u>Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle</u>



regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

Nell'ipotesi di lesioni cagionate ad un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.

Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge a bordo dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.

manifestazioni sportive.

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.

Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.

Modifiche processuali relative all'art. 583-quater c.p.

Modifica a dell'art. 380 c.p.p. [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

Con la riscrittura della lettera a-ter dell'art. 380 co. 2 c.p.p. viene previsto l'arresto obbligatorio in flagranza anche per le lesioni **cagionate ad un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola e per quelle al personale che svolge a bordo dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario**

ART. 380 co. 2

lett. a-ter) Delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale.



Il testo precedente della lettera a-ter) (inserita a decorrere dal 2 ottobre 2024 dal D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con mod. dalla L. 18 novembre 2024, n. 171) era limitato alle professioni sanitarie "a-ter) *delitto di lesioni personali esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;*"

Nulla cambia, naturalmente, per la procura minorile, trattandosi di arresto comunque 'facoltativo'.

Infine, l'art. 9 detta modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni, aumentando la pena della contravvenzione di cui all'art. 654 c.p.p.

Modifiche all'art. 654 c.p. [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

Art. 654. Grida e manifestazioni sediziose.

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2400.

CODICE DELLA STRADA Nuovo reato di 'fuga pericolosa' art. 192 co. 7-bis Codice della Strada

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 *Nuovo codice della strada* punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

DECRETO LEGGE 23/2026	Modificato dalla LEGGE 54/2026
<p>Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti</p> <p><i>7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.</i></p>	<p>Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti</p> <p><i>7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, <u>salvo che appartenga a persona estranea al reato.</u> Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.</i></p>

Modifica a dell'art. 382 c.p.p. (Arresto in flagranza differita) [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

Resta invero non modificato l'art. 382-bis c.p.p. (arresto in flagranza differita) che nel comma 1-bis consente l'arresto in flagranza differita solo in relazione ai delitti commessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, che non viene quindi esteso alle scuole.

Si precisa già qui che, comunque, il DL estende i casi di flagranza differita, con l'aggiunta del comma 1-ter, al solo reato di cui all'art. 192 cod. str.

Art. 382

co. 1-ter c.p.p.. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è



possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.

Modifiche al codice di procedura penale

Il nuovo 'modello' degli indagati 'giustificati'

Oltre a quanto già sopra visto in relazione agli artt. 51, 380, 382, 407 c.p.p., il DL apporta una significativa innovazione in tema di iscrizioni nel registro degli indagati, con la modifica dell'art. 335 c.p.p. e l'introduzione del nuovo Art. 335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione).

In sostanza viene introdotto un apposito modello per le annotazioni preliminari riguardanti i soggetti da sottoporre ad indagine per fatti all'evidenza *compiuti in presenza di una causa di giustificazione*. Ai sensi dell'art. 13 del DL si prevede l'istituzione di tale 'modello' entro 60 giorni dal decreto legge.

Art. 335. Registro delle notizie di reato [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1 bis.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

Art. 13 D.L. 23/2026

(Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo **articolo 335, introdotto dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto***.

* frase sottolineata aggiunta dalla legge di conversione



Art. 335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione)

1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.

2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'art. 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il pubblico ministero* assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.

3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'art. 335, comma 1-bis.

4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.

* frase sottolineata aggiunta dalla legge di conversione

Modifiche al DL 11 aprile 2025, n. 48

Si aggiunge qui che, in relazione a questa nuova tipologia di registro, il DL (e la conseguente legge di conversione) modifica anche il DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*) ed in particolare gli artt. Art. 22 (*Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) e 23 (*Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate*), prevedendo che l'estensione delle disposizioni **che prevedono** per tali categorie, allorché siano indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo. **Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.**" (così l'art. 22).

Il nuovo art. 10 DL 23/2026

Il DL (e la conseguente legge di conversione) contiene una specifica norma che qui si riporta per intero, che contiene

- nuove pena accessorie del **divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti** (10 co. 1) e a) **obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità** (10 co. 2) in caso di sentenza di condanna per taluni delitti

- **l'ordine di comparizione in un ufficio di polizia** emesso dal Questore "quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità" (10 co. 1)



Tale ultimo Ordine è sottoposto alla procedura di convalida di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401¹.

DECRETO LEGGE 23/2026	Modificato dalla LEGGE 54/2026
<p>Art. 10. (Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico)</p> <p>1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, 338, 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584 del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.</p> <p>2. Con la medesima sentenza di condanna il giudice può disporre, altresì, la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.</p> <p>3. Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza</p>	<p>Art. 10. (Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico)</p> <p>1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, <u>336, 337, 338</u>, se ricorre una delle circostanze <u>aggravanti previste dall'articolo 339, 419, 422, 423, 424</u>, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, <u>584, 635</u>, <u>terzo comma del codice penale</u>, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.</p> <p>2. Con la medesima sentenza di condanna <u>di cui al comma 1</u> il giudice può disporre, altresì, la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.²</p>

¹ Di seguito i commi indicati: 2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

² Riporto il testo della norma contenuta nel Decreto legge 26/04/1993, n. 122 coordinato con la legge di conversione (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa):

1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter; ...



dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione è disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione è disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. In caso di violazione del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo la pena prevista dall'art. 389 c.p. è raddoppiata.

Modifiche alla L. 110/1975 in tema di armi bianche (art. 1)

Rilevanti le innovazioni sul tessuto della LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

Riporto il testo integrale degli art. da 4 a 4-quinquies, che vedono l'introduzione ex novo degli ultimi tre articoli e interpolazioni nel testo delle prime due.

Segnalo:

❖ il nuovo delitto di cui all'art. 4 comma **7-bis**.

[testo del DL 23/2026 in vigore dal 25-2-2026]

7-bis Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.

[testo della legge di conversione 54/2026 in vigore dal 25-4-2026]

[7-bis] Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, **nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta**

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.



acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.

ATTENZIONE: Il testo convertito porta nell'art. 4 gli *strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di **meccanismo di blocco della lama** oppure apribili con una sola mano*, che il DL aveva inserito nell'art. 4-bis

- ❖ La maggiore descrizione delle armi rientranti nell'art. 4-bis L. 110/1975 (il 'vecchio' art. 699 c.p.), con ricomprensione degli
 - **strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,**
 - **strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama**
 - **nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.**

- ❖ Aggiunta all'aggravante dell'art. 4-bis comma 2 l. 110/75 quando il fatto è commesso:
 - a) da persone travisate o da più persone riunite;
 - b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
 - c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto **nonché all'interno di convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei e mezzi di pubblico trasporto;***
 - d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

* frase sottolineata aggiunta dalla legge di conversione

- ❖ Le nuove sanzioni amministrative irrogabili dal Prefetto agli esercenti la responsabilità genitoriale (art. 4-ter) **connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto)**

- ❖ Le nuove norme in tema di vendite di armi ai minori (4-quater e 4 quinquies), che entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione



Art. 4 Porto di armi od oggetti atti ad offendere

1. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

2. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

3. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

4. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da due a quattro anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

5. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

6. La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

7. **COMMA già ABROGATO DAL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205.**

7-bis. Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.

[7-bis] Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.

7-ter Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

7-quater In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.



9. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

10 Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

10-bis In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

Art. 4-bis (Porto di armi per cui non è ammessa licenza). (Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza **compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta**, è punito con la reclusione da uno a tre anni. **La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.**

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

- a) da persone travisate o da più persone riunite;
- b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
- d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.

2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza **compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta** è punito con la reclusione da uno a tre anni. **La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, ~~muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano~~, muniti di meccanismo a scatto indipendentemente dalla presenza del blocco della lama nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.**

2. Salvo che il ~~porto d'arma~~ **il porto di armi o di strumenti atti ad offendere** sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

- a) da persone travisate o da più persone riunite;
- b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto **nonché all'interno di convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei e mezzi di pubblico trasporto;**
- d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui



	<p><i>all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.</i></p> <p><i>2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1</i></p>
<p>Art. 4-ter. (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto)</p> <p>1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.</p> <p>2. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.</p>	
<p><i>Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere)</i></p> <p><i>1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.</i></p> <p><i>2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.</i></p> <p><i>3. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto.</i></p> <p><i>4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.</i></p> <p><i>5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.</i></p> <p><i>6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.</i></p> <p><i>7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da</i></p>	<p>Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere)</p> <p>1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere <u>gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1.</u></p> <p>2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma <u>comma 1</u>, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne i casi <u>tranne che nei casi</u> in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.</p> <p>3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti di cui al comma 1 <u>anzidetti di cui al comma 1</u>, adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto.</p> <p>4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al medesimo comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l' Autorità garante <u>Autorità</u> adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.</p> <p>5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella</p>



1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell'esercizio per 2 un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

vendita non commerciale o nella cessione tra privati.

6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2 ~~casi~~ in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2, può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.

7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell'esercizio per 2 ~~un periodo~~ per un periodo compreso tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

Art. 4-quinquies. (Obblighi di registrazione delle vendite di particolari strumenti atti ad offendere)

1. Gli esercenti l'attività di vendita di strumenti dotati di lama a un taglio eccedente in lunghezza i centimetri quindici, sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornalieri concernenti i predetti strumenti, nel quale sono annotate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.

2. Nel registro, tenuto in formato elettronico, si prende nota della data dell'operazione, della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità degli strumenti di cui al comma 1 venduti o ceduti e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 25 anni anche dopo la cessazione dell'attività.

3. Le persone che acquistano o alle quali sono ceduti gli strumenti di cui al comma 1 sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione di un documento d'identità in corso di validità.

4. Il trasgressore degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa



<p>pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.</p> <p>5. L'acquirente o cessionario degli strumenti di cui al comma 1 in violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.</p> <p>6. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile</p>	
<p>Art. 1 comma 3 DL 23/2026</p> <p><i>Le disposizioni di cui agli articoli 4-quater, commi 3 e 4, e 4-quinquies della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotti dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</i></p>	<p>Art. 1 comma 3 DL 23/2026</p> <p>3. Le disposizioni di cui agli articoli 4-quater, commi 3 e 4, e 4-quinquies della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotti dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni <u>dalla data di entrata in vigore della legge di conversione</u> del presente decreto.</p>

Modifiche al D.Lgs 286/1998

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*

[Art. 4 Ingresso nel territorio dello Stato] [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

A completamento della nuova disciplina in tema di armi in tema di armi, con l'art. 1 comma 2, vengono altresì inseriti all'interno dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Ingresso nel territorio dello Stato*), tra i **casì di non ammissione dello straniero in Italia**, i casi condanna per i delitti che consentono l'arresto facoltativo ex art. 381 co. 2 lett. m) ed m-sexies) c.p.p.

[m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110]

Ulteriori modifiche riguardano

[Art. 10 Respingimento]

Nuovo comma:

<p>DECRETO LEGGE 23/2026</p> <p>1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, ai sensi dell'articolo 23-bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo</p>	<p>Modificato dalla LEGGE 54/2026</p> <p>1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, ai sensi dell'articolo 23-bis interne, ai sensi dell'articolo 23-bis del</p>
--	--



straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.	citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.
1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 ai sensi dei commi 1 e 1.1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio.	

[Art. 14 Esecuzione dell'espulsione] [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

Previsioni che incidono sul reato ex art. 14 co. 5-quater

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. ~~Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.~~ **Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.**

**Art. 15 Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione
[GDG: VEDI INFRA NUOVA FORMULAZIONE]**

DECRETO LEGGE 23/2026	Modificato dalla LEGGE 54/2026
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 32, ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354.	1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 32, ultimo periodo sesto comma della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di	



detenzione.

Modifica dell'art. 73 comma 7-bis DPR 309/90 [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

Si evidenzia la novella del comma 7-bis dell'art. 73 in tema di confisca obbligatoria ***“degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato.”*** inserita nell'ultimo periodo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.*

Art. 73 Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis. COMMA già ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private



autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. ***Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato.***

ORDINE PUBBLICO

Da segnalare l'art. 7 del DL 23/2026 che novella l'art. 4 L. 152/1975 ed introduce il nuovo 'fermo preventivo'

Perquisizioni della polizia giudiziaria ex L. 152/1975 [INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE]

LEGGE 22 maggio 1975, n. 152 *Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.*

Art. 4

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso ***di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o di operazioni di polizia anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone***, possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e ***strumenti di effrazione o atti ad offendere***, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo ~~non appaiono giustificabili~~ ***appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale.***

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.



FERMO PREVENTIVO

Di particolare interesse per il Pubblico Ministero il cosiddetto nuovo 'fermo preventivo' nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, introdotto nel nuovo art. 11-bis del DL 59/1978 e suscettibile di comunicazione al PM di turno esterno.

Invito alla lettura dei presupposti richiesti, suscettibili di verifica da parte del PM avvisato 'immediatamente'. La cui mancanza comporta l'ordine di rilascio della persona da parte del PM.

Va evidenziato che la legge di conversione ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 11-bis proprio relativo all'accompagnamento di un minore di anni diciotto, prevedendo espressamente la notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Inoltre si esplicita la necessità di informazione senza ritardo a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale con invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio.

DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191
Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

Art. 11-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.

2. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente 1, ordina il rilascio della persona accompagnata.

3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio.*

***COMMA AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE**

Modifiche al DL123/2023 (Caivano) in tema di prevenzione della violenza giovanile (art. 2)

Rilevanti gli interventi sul tessuto del Decreto Caivano. In particolare, viene ulteriormente ripreso l'istituto dell'ammonimento ex art. 8 L. 11/2009, così come lo speciale ammonimento del Questore ex art. DL 123/2023.

Seleziono le norme rilevanti (in grassetto le novità).



LEGGE 13 novembre 2023, n. 159 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.*

Due gli interventi da segnalare, sulle due forme di ammonimento del Questore di cui al comma 2 ed al comma 5.

Quanto all'ammonimento del Questore introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto Caivano (Art. 5 DL 123/2023 *Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile*) per i minori ultraquattordicenni indiziati di reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale commessi nei confronti di altro minore e per i quali non sia stata proposta querela o denuncia, si prevedono sanzioni amministrative (irrogate dal Prefetto) per gli esercenti la responsabilità genitoriale qualora quei reati vengano commessi successivamente all'ammonimento (art 5 DL 123/23 nuovo co. 4-bis). INVARIATO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE.

Quanto all'ammonimento dell'art. 5 comma 5, già previsto per i minori di età compresa fra i dodici e i quattordici anni in relazione alla commissione di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, ne viene estesa l'applicazione. Si noti che il DL 23/2026 aveva previsto l'estensione *"anche per i reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto è commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo"*, mentre la legge di conversione 54/2026 ha esteso **ulteriormente l'applicazione riformulando il periodo nei seguenti termini: La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli **584-bis, 584-ter, 582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma, 614, 624 e 635 del codice penale.****

Art. 5 DL 123/2023

Art. 5 DL 123/2023 *Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile*)

... 2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minore, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.

4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto

comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro;

5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. ***La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto è commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo **584-bis, 584-ter, 582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma, 614, 624 e 635 del codice penale.******

6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno



un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

*periodo sottolineato riscritto dalla Legge di conversione

7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.

8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

Interventi in tema di bullismo e cyberbullismo L. 71/2017 (art. 2)

La legge ritorna anche sull'ammonimento previsto dall'art. 7 della legge 71/2017 sul bullismo e cyberbullismo, pure oggetto di interventi estensivi del decreto Caivano. Anche qui, in parallelo con quanto visto per l'ammonimento di cui all'art. 5 del decreto 123/2023 si prevedono sanzioni amministrative (irrogate dal Prefetto) per gli esercenti la responsabilità genitoriale qualora quei reati vengano commessi successivamente all'ammonimento (art 7 DL 71/2027 nuovo co. 3-bis).

La legge di conversione mantiene l'impianto, solo correggendo nel comma 3 bis l'errato riferimento al comma 2 in quello, corretto, al comma 1.

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.*

Art. 7 Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, anche mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2-1 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

3-ter. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.



Operazioni sotto copertura ex art. 9 L. 146/2006 (art. 15)

L'art.15 rubricato *Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari* aggiunge la lettera b-quater) all'art. 9 della L. 146/2006, così estendendo la disciplina delle operazioni sotto copertura alla Polizia penitenziaria *"al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o più istituti penitenziari"*.

Riporto il solo testo aggiunto all'articolo, nel testo finale oggetto di semplici modifiche di carattere formale dalla legge di conversione

LEGGE 16 marzo 2006, n. 146 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.*

Art. 9 Operazioni sotto copertura

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

... b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o più istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270 bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391, 391-bis, 391 ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 613-bis del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalità previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli artt. 73 e 74 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali. Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attività info investigative in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione, nonché le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorità giudiziaria.

Interventi sul TU Sicurezza 773/1931

Il DL 23/2026 interviene anche sulle sanzioni amministrative previste all'interno dall'art. 18 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di riunione. La legge di conversione non modifica le novità, salvo una piccola non rilevante modifica terminologica.

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

Art. 18.

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.



È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti ~~con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 100 a euro 413~~ **sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 10.000. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti.** Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorità ~~sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413~~ **sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000.** Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000.

La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.

Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000. La sanzione è da euro 2.000 ad euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della predetta legge.

Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.

La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.

Si ricorda che:

La Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo - 8 aprile 1958, n. 27 (in G.U. 1^a s.s. 12/04/1958, n. 89) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione".

La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 10 giugno 1970, n. 90 (in G.U. 1^a s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma".



La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 maggio 1979, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 16/05/1979, n. 133) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma terzo (secondo periodo) r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma".

Art. 24.

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento ~~sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire trecento a quattromila~~ **sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.**

Altri interventi sull'Ordinamento Penitenziario

Oltre all'integrazione dell'art. 4-bis con il nuovo reato dell'art. 628-bis c.p., il DL interviene su altre norme della L. 354/1975, e precisamente gli art 30-bis (permessi) e 32, che riporto di seguito nel testo novellato. La legge di conversione ha modificato in particolare il comma 3 dell'art. 30-bis in tema di reclamo del permesso ai detenuti, prevedendosi per il PM un termine di 48 ore dalla comunicazione del decreto.

Art. 30-bis (Provvedimenti e reclami in materia di permessi).

1) Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.

2) ***Nel caso di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e terrorismo.***

3) La decisione sull'istanza è adottata con provvedimento motivato.

4) ~~Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali, entro ventiquattro ore quarantotto ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. [testo del DL 23/2026]~~

4) Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza



o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato.* TESTO RISCritto DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

5] La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.

6] Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.

7] Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo 68, terzo e quarto comma.

8] L'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal ~~terzo comma~~ **quarto comma** e durante il procedimento previsto dal ~~quarto comma~~, **quinto comma** sino alla scadenza del termine ivi previsto.

8] Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso è obbligatoria la scorta.

9] Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Da segnalare qui l'introduzione nell'art. 32 della legge penitenziaria, per detenuti ed internati, dell'obbligo di collaborazione' ***ai fini dell'accertamento dell'identità.***

Art. 32 Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dello eventuale procedimento penale e disciplinare.

I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.



DASPO URBANO (L. 14/2017)

Ulteriori interventi riguardano il DASPO URBANO, oggetto di alcune modifiche nella legge di conversione di cui si dà conto di seguito, evidenziando in **grassetto sottolineato** le parti di testo novellato dalla legge 54/2026.

Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modif. in legge 18 aprile 2017, n. 48 *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.*

Art. 9 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma ***nonché nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza.***

3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 3 precedenti, il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi

dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.

3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Art. 10 Divieto di accesso

1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e ***commi 2 e 3-bis secondo periodo*** è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è



soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, **commi 1, 2 e 3-bis** il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9 **commi 1 e 3**, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. ***Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicative previste dallo stesso periodo, può essere disposto in relazione ad una o più delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal Prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9.*** Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.

3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. ***Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso a una o più delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3 bis e 3-ter del predetto articolo 9, laddove la condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza.*** Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al

procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

~~3-bis. Il divieto di accesso di cui al comma 2 può essere disposto, altresì, nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lettere. c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nei provvedimenti e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo è punito con l'arresto da sei mesi a un anno. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso può ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, e lavoro e studio del destinatario. Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva, o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluni dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3 primo e terzo periodo.~~

4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 **commi 1, 2, 3 e 3-bis** possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.

5. ((COMMA già ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)).

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di



polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater **nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma** del codice penale, commesso **commessi** in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Ulteriore PERIODO già SOPPRESSO DAL D.L. 14 GIUGNO 2019, N. 53.

Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento)

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di

pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.

2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere, per la durata massima di due anni, alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al ~~provvedimento di cui al comma 4~~ **ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Giuseppe Di Giorgio